

Comunita' Collinare Val Tiglione e Dintorni - Montaldo Scarampi (Asti)

**DCU n. 24 DEL 12/11/2018 - VARIANTE PARZIALE N. 12 AL VIGENTE PRGC DEL  
COMUNE DI AGLIANO TERME AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 LR 56/77 E SMI -  
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO**

(omissis)

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

*omissis*

**VISTO** il decreto legge numero 78/2010 convertito nella legge numero 122/2010 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 14, comma 29 che recita "i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata";

**VISTA** la deliberazione del consiglio comunale numero 43 in data 15/12/2015, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stata deliberata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la gestione in forma associata, tramite l'Unione di Comuni "Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni", della funzione relativa alla "pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale";

**RICHIAMATA** la nota della Regione Piemonte –Direzione Affari istituzionali e avvocatura– Settore rapporti con le autonomie locali e Polizia Locale, pervenuta alla Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni in data 18/5/2017, registrata al protocollo al numero 2340, relativa alle competenze della Unione Val Tiglione in ambito di Pianificazione Territoriale e Urbanistica relativamente alle varianti al PRG e agli Strumenti Urbanistici Esecutivi;

**CONSIDERATO** che, alla luce della normativa in materia e della citata nota esplicativa della Regione Piemonte, nell'ambito dell'esercizio della funzione associata suddetta, gli organi istituzionali dell'Unione sono deputati all'approvazione delle varianti ai Piani Regolatori e degli Strumenti Urbanistici Esecutivi dei PRG dei singoli comuni aderenti all'Unione stessa;

**PRESO ATTO** che la Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni con la deliberazione della Giunta dell'Unione numero 37 in data 24/7/2017 ha approvato le indicazioni operative relative alle varianti ai piani regolatori dei Comuni aderenti che stabiliscono che il comune interessato dalla variante provveda ad approvare:

- delibera di avvio della procedura di variante al PRG, da parte della giunta comunale, con indicazione dell'oggetto della stessa e della disponibilità dei fondi occorrenti in bilancio con impegno al trasferimento degli stessi all'Unione;
- delibera di presa d'atto, da parte del consiglio comunale, del Progetto Preliminare di variante che verrà sottoposto all'adozione del Consiglio dell'Unione;

**RICHIAMATA** la D.C.C. n° 11 del 23/04/2018 con la quale è stato adottato il progetto preliminare della Variante Parziale n. 12 al P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L. Reg. 56/77 e s.m.i.;

*omissis*

- la suddetta D.C.C. n° 11 del 23/04/2018 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n 12 al P.R.G.C. vigente, è stata depositata in visione presso la Segreteria comunale e pubblicata all'albo pretorio del Comune di Asti per trenta giorni consecutivi (dal 08/05/2018 e fino al 06/06/2018) ai sensi dell'art. 17, 7° comma della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

- dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso sul sito internet comunale, manifesto affisso all'albo pretorio ed in luoghi pubblici;
- nei 15 giorni antecedenti la scadenza del suddetto deposito (dal 23/05/2018 al 06/06/2018) non sono pervenute osservazioni al progetto preliminare della medesima;

**VISTI** gli elaborati tecnici del Progetto Definitivo della Variante Parziale n.12 redatti dall'Arch. Ramello Pierluigi di Asti qui di seguito elencati:

- \* Relazione illustrativa variante parziale 12
- \* Norme tecniche di attuazione e schede normative di area
- \* Tavola 4.1 – Planimetria Generale
- \* Tavola 4.3 – Sviluppo del Concentrico
- \* Tavola 4.5 – Sviluppo delle Aree Termali e Turistico Ricettive
- \* Verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS – Documento tecnico;

**DATO ATTO** che la variante soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree a servizi, di cui all'art.21 e 22 per più di 0,5 mq./abitante, nel rispetto oppure oltre i minimi previsti dalla L.U. regionale;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree a servizi, per più di 0,5 mq./abitante, oltre i minimi previsti dalla L.U. regionale;
- e) incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei Comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4%, nei Comuni con popolazione residente fino a dieci-mila abitanti, con un minimo di 500 mq. di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive, in misura superiore al 6% nei Comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei Comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2% nei Comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti

**DATO ATTO** che la Variante parziale in oggetto:

- . non presenta le caratteristiche di quelle previste ai commi 3 e 4 dell'art. 17 della L.R. n.56/77 e s.m.i. ed ha effetto limitato al solo territorio comunale di Vinchio;
- . risulta compatibile con i Piani sovraordinati, quali PTR, PPR e con il PTPC di Asti
- . rispetta i parametri di cui al punto c), d), e) riferiti anche al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e non determina modifiche alla C.I.R.T, anche nell'ambito dell'adeguamento ai disposti della L.R. n.19/99 (oggetto della presente Variante), garantisce il rispetto dei parametri in merito alla dotazione degli standard urbanistici, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n.56/77 e s.m.i., come evidenziato nelle successive, sintetiche analisi;

**PRESO ATTO** che la Variante parziale al vigente PRG, predisposta ai sensi del comma 5, dell'art. 17 della L.R. n.56/77 e s.m.i. non rientra tra quelle escluse dal processo di Valutazione, come definito dal comma 9, dell'art. 17 della sopracitata L.U.R.

**RICHIAMATA** la Determina del Responsabile del Servizio Ambiente e Tutela del Territorio dell'Unione, n. 39 del 19/10/2018, di Presa d'Atto del Parere conclusivo di compatibilità ambientale predisposto dall'Organo tecnico comunale per la V.A.S.

**RICHIAMATI** i contributi espressi dagli enti competenti in materia ambientale e precisamente Asl, Arpa, Provincia di Asti Area Pianificazione;

**DATO ATTO** che le prescrizioni ivi contenute sono state recepite come si evince dalla Relazione Illustrativa del Progetto Definitivo di Variante Parziale al PRG n. 12;

**PRESO ATTO** che la Variante in oggetto formata e approvata ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, comma 5 della l.r. 56/77 e s.m.i., non determina alcuna previsione urbanistica che costituisca impatti significativi sull'ambiente (inteso come sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici), non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA, non prevede la realizzazione di nuovi volumi, non modifica l'attuale perimetrazione delle Aree edificate e/o edificabili previste dal PRGC, riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente e ad ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.), risulta comunque compresa tra quelle soggette alla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. di cui al D. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

*omissis*

## **DELIBERA**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., la Variante Parziale n. 12 al P.R.G.C., del Comune di Agliano Terme, costituita dai seguenti elaborati:

- \* Relazione illustrativa variante parziale 12
- \* Norme tecniche di attuazione e schede normative di area
- \* Tavola 4.1 – Planimetria Generale
- \* Tavola 4.3 – Sviluppo del Concentrico
- \* Tavola 4.5 – Sviluppo delle Aree Termali e Turistico Ricettive
- \* Verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS – Documento tecnico;

*omissis*